



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 196/23/CONS

PARERE AL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY CONCERNENTE IL TRASFERIMENTO DA EOLO S.P.A A OPNET S.P.A. E LA RELATIVA PROROGA DI DIRITTI D'USO DI RADIOFREQUENZE IN BANDA 3.4-3.6 GHZ NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 26 luglio 2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva (UE) n. 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 *che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*” (di seguito il *Codice*);

VISTA la decisione n. 2008/411/CE della Commissione europea, del 21 maggio 2008, *relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 3.400-3.800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità*, come modificata da ultimo dalla decisione della Commissione n. (UE) 2019/235 del 24 gennaio 2019;

VISTA la delibera n. 209/07/CONS, del 9 maggio 2007, recante “*Procedure per l’assegnazione di diritti d’uso di frequenze per sistemi Broadband Wireless Access (BWA) nella banda a 3.5 GHz*”;

VISTO il bando di gara, con il relativo disciplinare, concernente le procedure di assegnazione di diritti d’uso di frequenze per sistemi *Broadband Wireless Access (BWA)* nella banda a 3.5 GHz;



VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 agosto 2022, recante il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF) tra 0 e 3.000 GHz;

VISTA la delibera n. 231/18/CONS, dell'8 maggio 2018, recante *“Procedure per l'assegnazione e regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche al fine di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come da ultimo modificata dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la delibera n. 183/18/CONS del 11 aprile 2018, recante *“Parere, ai sensi dell'art. 25, comma 6, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sulle richieste degli operatori Aria S.p.A., Go internet S.p.A., Linkem S.p.A., Mandarin S.p.A. e TIM S.p.A. di proroga della durata dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.4-3.6 GHz di cui alla delibera n. 209/07/CONS”*;

VISTA la delibera n. 66/22/CONS, del 3 marzo 2022, recante *“Parere al Ministero dello Sviluppo Economico sull'autorizzazione degli operatori LINKEM S.p.A. e TIM S.p.A. al trasferimento reciproco e proroga di diritti individuali d'uso di radiofrequenze in banda 3.4-3.6 GHz”*;

VISTA la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (il MIMIT), datata 14 aprile 2023 (prot. AGCOM n. 0102097 di pari data), con la quale detto Ministero ha richiesto il parere dell'Autorità sull'istanza del 5 aprile 2023 presentata dalla società OpNet S.p.A. (di seguito OPNET), di trasferimento, ai sensi dell'art. 64 del *Codice*, e di contestuale proroga, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del *Codice*, dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.4-3.6 GHz assegnati nella Regione Valle d'Aosta alla società Eolo S.p.A. (di seguito EOLO);

VISTO il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM) n. S4701, pervenuto con nota prot. AGCOM n. 0178591 del 5 luglio 2023, reso su richiesta dell'Autorità (nota prot. AGCOM n. 161670 del 16 giugno 2023), ai sensi dell'art. 64, comma 3, del *Codice*, in relazione ai profili di competenza ivi previsti;

RITENUTO che, alla luce di quanto già previsto dalla delibera n. 183/18/CONS, concernente la proroga dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.4-3.6 GHz, nella quale è stato esaminato e disciplinato il tema della proroga dei diritti d'uso in tale banda, con le relative condizioni di autorizzazione ai fini dell'uso efficiente dello spettro, confermate anche nella delibera n. 66/22/CONS, nonché del suddetto parere dell'AGCM, l'Autorità può formulare il proprio parere, ai sensi degli artt. 64 e 62, comma 3, del *Codice*;



CONSIDERATO quanto segue:

1. L'istanza di OPNET

1. OPNET, con nota acquisita anche al protocollo AGCOM con n. 0093926 del 5 aprile 2023, ha presentato al MIMIT istanza di autorizzazione, riferita al contratto (denominato “Accordo di cessione”, di seguito *accordo*) sottoscritto con EOLO, avente ad oggetto: i) la cessione da EOLO ad OPNET, ai sensi dell’articolo 64 del *Codice*, dei diritti d’uso delle frequenze in banda 3.4-3.6 GHz, di due blocchi di 21 MHz posizionati negli intervalli 3479-3500 MHz e 3579-3600 MHz, assegnati ai sensi della delibera n. 209/07/CONS ad EOLO nella Regione Valle d’Aosta; ii) la contestuale proroga fino al 31 dicembre 2029 dei diritti d’uso oggetto di trasferimento, ai sensi dell’art. 62, comma 3, del *Codice*.
2. Tale operazione, secondo quanto comunicato da OPNET, avviene in continuità con i piani di sviluppo della rete di detta società in tale banda nel resto del Paese e si inserisce nel quadro già delineato di innovazione verso le tecnologie 5G ed efficientamento dell’uso dello spettro radio, mediante la deframmentazione geografica e frequenziale della banda 3.4-3.6 GHz. Tale deframmentazione prevede anche la riduzione dell’ampiezza dei blocchi oggetto di proroga da 21 a 20 MHz, nel passaggio alla tecnologia 5G TDD, secondo quanto previsto dalla delibera dell’Autorità n. 183/18/CONS.
3. In relazione alla suddetta istanza, il MIMIT, con nota acquisita al protocollo AGCOM n. 0102097 del 14 aprile 2023, ha richiesto, ai sensi dell’art. 64 e dell’art. 62, comma 3, del *Codice*, il parere di competenza dell’Autorità. Con successiva nota integrativa acquisita al protocollo AGCOM n. 0112870 del 26 aprile 2023, il MIMIT ha poi fatto presente che i diritti d’uso in questione “*essendo in scadenza il prossimo 30 giugno in pendenza della procedura ex artt. 63 e 64 del Codice delle comunicazioni elettroniche restano, comunque, validi e nella disponibilità degli attuali utilizzatori fino alla conclusione del procedimento ed in considerazione del parere che sarà rilasciato da codesta Autorità*”.
4. L’efficacia del trasferimento, come indicato nell’istanza, è subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione da parte del MIMIT alla cessione e alla proroga dei diritti d’uso in esame.
5. In relazione alla predetta istanza, l’Autorità, con nota di cui al prot. AGCOM n. 0110422 del 21 aprile 2023, ha richiesto ad OPNET un’integrazione documentale, volta ad acquisire, in particolare, ulteriori informazioni relative all’uso delle frequenze e al Piano tecnico finanziario presentato, riscontrata dalla società con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0121160 del 5 maggio 2023.



6. Il Piano tecnico finanziario presentato da OPNET, che ha ereditato gli *asset* infrastrutturali della società Linkem S.p.A.¹, illustra le motivazioni alla base della richiesta, riconducendola in particolare agli obiettivi di sviluppo del 5G e di miglioramento dei servizi forniti, essendo la società già titolare di 60 MHz contigui di spettro nella banda 3440-3500 MHz in quasi tutto il territorio nazionale, ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano e, appunto, della Regione Valle d'Aosta, dove la società è attualmente già titolare di altri 20 MHz. Su tali presupposti nasce quindi la volontà della società di complementare con l'operazione in questione la propria dotazione frequenziale anche nella Regione Valle d'Aosta, uniformandola a quella del resto del Paese.
7. In tale contesto, OPNET ha fatto anche presente che, alla data di presentazione dell'istanza, l'infrastruttura di rete FWA (*Fixed Wireless Access*) di EOLO operante al momento nella Regione mediante le frequenze in questione consta di [REDACTED] BTS installate per la fornitura di servizi di connettività a circa [REDACTED] clienti. Al fine di consentire a EOLO di dismettere gradualmente tale infrastruttura in modo da porre in essere le necessarie misure a tutela di detta utenza, con particolare riguardo ai piani di migrazione degli utenti [REDACTED] [REDACTED], tenuto anche conto del fatto che la richiesta di cessione avviene in prossimità della scadenza dei diritti d'uso, OPNET include nella propria istanza la richiesta di utilizzare temporaneamente, fino al massimo al 30 giugno 2024², le frequenze oggetto di cessione e proroga [REDACTED] [REDACTED].
8. L'accordo prevede infatti che nel periodo di mantenimento dell'infrastruttura FWA di EOLO, OPNET, in quanto nuovo titolare dei diritti d'uso delle frequenze in parola, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]. In altri termini, EOLO continuerà a servire i propri clienti residui in Valle d'Aosta mediante i propri apparati [REDACTED] [REDACTED], per il tempo indicato.
9. Con riferimento al tema della deframmentazione della banda 3.5 GHz in Valle d'Aosta, OPNET, in linea con quanto già avvenuto nelle altre aree geografiche del

¹ L'operatore Linkem S.p.A. ha cambiato il proprio nome in OpNet S.p.A. a seguito dello scorporo societario del ramo *retail*.

² L'accordo prevede in particolare [REDACTED] [REDACTED].



Paese, si è impegnata a porre in essere tutte le attività necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di contiguità dello spettro di tutti gli operatori nel più breve tempo possibile, conseguentemente alla dismissione dell'infrastruttura FWA di EOLO operante su tali frequenze, rendendosi disponibile a promuovere un confronto con gli operatori coinvolti nel processo di deframmentazione della banda con l'obiettivo di raggiungere quanto prima la contiguità spettrale.

10. Il piano tecnico finanziario presentato da OPNET illustra quindi lo sviluppo della propria rete con l'integrazione delle frequenze acquisite da EOLO nella regione interessata, tenendo conto delle predette caratteristiche dell'accordo in questione.

2. Il contesto normativo-regolamentare di riferimento

11. Le frequenze in oggetto rientrano nella banda 3.4-3.8 GHz, una delle tre cosiddette bande pioniere per lo sviluppo del 5G, armonizzata ai sensi della decisione comunitaria n. 2008/411/EC, come modificata dalla decisione (UE) 2019/235. La porzione bassa di tale banda, qui di interesse, corrispondente all'intervallo 3.4-3.6 GHz, è stata assegnata nel 2008 dall'allora MISE sulla base delle procedure di cui alla delibera n. 209/07/CONS. In particolare, in ogni regione sono stati assegnati, con durata iniziale di 15 anni, 3 blocchi da 2x21 MHz³.
12. Nel 2018, il MISE (ora MIMIT), con parere favorevole dell'Autorità di cui alla delibera n. 183/18/CONS⁴, ha autorizzato la maggior parte delle istanze di proroga al 31 dicembre 2029 dei diritti d'uso in questione avanzate da quasi tutti gli aggiudicatari (inclusa all'epoca Linkem). Con detta delibera, l'Autorità ha introdotto misure tecnico-regolamentari al fine di favorire l'incremento delle dinamiche competitive e di garantire l'uso efficiente della banda, in ragione anche del mutato quadro di impiego della stessa verso il 5G, tra cui la previsione di un limite di aggiudicazione (c.d. *cap*) di 100 MHz nella banda 3.4-3.6 GHz per ciascun titolare di diritti d'uso, valutato su base nazionale e per ciascuna area di estensione geografica (come definita nelle assegnazioni originarie), e la necessità di deframmentare la medesima banda, attraverso una riorganizzazione (c.d. *reshuffling*), anche favorendo possibili operazioni di *trading* dello spettro affinché ciascun titolare di diritti d'uso potesse avere una dotazione spettrale quanto più possibile uniforme a livello geografico fra le varie aree e contigua in frequenza. Si ricorda inoltre che, a partire dall'inizio del periodo di proroga, gli operatori beneficiari della stessa sono stati tenuti a restituire 1 MHz accoppiato (FDD) delle

³ Tenendo conto della modalità prevalente di impiego FDD all'epoca adottata per le frequenze in questione.

⁴ I cui contenuti sono stati pubblicati sul sito *web* dell'Autorità il 24 aprile 2018.

loro assegnazioni originarie, passando a blocchi di 2x20 MHz. La delibera ha definito anche la misura dei contributi da corrispondere per il periodo della proroga.

13. Successivamente, a valle della presentazione di nuove istanze di trasferimento e proroga nel 2021, da parte di TIM e Linkem (ora OPNET) è stato quasi completato il processo di riassetto della banda 3.4-3.6 GHz su base nazionale. Le nuove istanze sono state autorizzate, per quanto di competenza dell'Autorità, con la delibera n. 66/22/CONS. In tal modo le frequenze nella banda 3.4-3.6 GHz sono state prorogate agli operatori assegnatari uniformando le scadenze al 31 dicembre 2029 su tutto il territorio nazionale, ad eccezione di un blocco in Valle d'Aosta e un blocco nella Provincia autonoma di Bolzano.
14. Oltre a ciò, gli operatori beneficiari della proroga sono stati tenuti ad aderire a un Piano di riorganizzazione per la deframmentazione geografica (c.d. verticale) e frequenziale (c.d. orizzontale) della banda in questione e il raggiungimento quindi dell'uniformità geografica e della contiguità spettrale delle assegnazioni di tutti gli operatori in banda, finalizzato ad ottimizzare lo sviluppo del 5G e a migliorare i relativi servizi. Tale impegno, da implementarsi al più tardi entro la scadenza originaria dei diritti d'uso, ha rappresentato una condizione necessaria ai fini della proroga stessa.
15. A tal riguardo, nel mese di dicembre 2022, gli operatori coinvolti hanno comunicato il completamento del processo di *reshuffling* e il raggiungimento di detta deframmentazione, in linea con il percorso promosso dall'Autorità per la banda in questione, rimanendo al momento scoperti, come visto, in quanto non ancora prorogati, solamente un blocco di spettro nella regione Valle d'Aosta e un blocco nella Provincia autonoma di Bolzano.
16. La successiva Tabella 1 fornisce il quadro dei diritti d'uso esistenti nella banda 3.4-3.6 GHz, determinato anche in forza dei trasferimenti e dei consolidamenti societari intervenuti nel tempo, con effetto a partire dall'inizio del periodo di proroga per ciascun operatore (luglio 2023). Tali diritti d'uso risultano ad oggi assegnati in tutte le aree geografiche agli operatori Fastweb, OPNET (ex Linkem) e TIM, con scadenza al 31 dicembre 2029, con la sola eccezione dei due blocchi di cui sopra, di cui quello in Valle d'Aosta, assegnato ad EOLO, è oggetto del presente provvedimento. La Tabella presenta quindi un quadro di assegnazione della banda quasi del tutto deframmentato sia in ambito geografico che frequenziale e uniforme, ad eccezione delle due suddette aree.



Tabella 1

	3440 MHz	3460 MHz	3480 MHz	3500 MHz	3540 MHz	3560 MHz	3580 MHz
Abruzzo	OPNET	OPNET	OPNET		TIM	Fastweb	Fastweb
Basilicata	OPNET	OPNET	OPNET		TIM	Fastweb	Fastweb
Bolzano	OPNET	TIM	Brennercom		Fastweb	Fastweb	Brennercom
Calabria	OPNET	OPNET	OPNET		TIM	Fastweb	Fastweb
Campania	OPNET	OPNET	OPNET		TIM	Fastweb	Fastweb
Emilia-R	OPNET	OPNET	OPNET		TIM	Fastweb	Fastweb
Friuli-VG	OPNET	OPNET	OPNET		TIM	Fastweb	Fastweb
Lazio	OPNET	OPNET	OPNET		TIM	Fastweb	Fastweb
Liguria	OPNET	OPNET	OPNET		TIM	Fastweb	Fastweb
Lombardia	OPNET	OPNET	OPNET		TIM	Fastweb	Fastweb
Marche	OPNET	OPNET	OPNET		TIM	Fastweb	Fastweb
Molise	OPNET	OPNET	OPNET		TIM	Fastweb	Fastweb
Piemonte	OPNET	OPNET	OPNET		TIM	Fastweb	Fastweb
Puglia	OPNET	OPNET	OPNET		TIM	Fastweb	Fastweb
Sardegna	OPNET	OPNET	OPNET		TIM	Fastweb	Fastweb
Sicilia	OPNET	OPNET	OPNET		TIM	Fastweb	Fastweb
Toscana	OPNET	OPNET	OPNET		TIM	Fastweb	Fastweb
Trento	OPNET	OPNET	OPNET		TIM	Fastweb	Fastweb
Umbria	OPNET	OPNET	OPNET		TIM	Fastweb	Fastweb
Valle d'Aosta	OPNET	TIM	Eolo		Fastweb	Fastweb	Eolo
Veneto	OPNET	OPNET	OPNET		TIM	Fastweb	Fastweb

Le colonne rappresentano blocchi da 20 MHz. La porzione centrale da 3480 a 3560 MHz è in uso alla Difesa.

17. Il quadro regolatorio dei titoli originariamente rilasciati (ai sensi della delibera n. 209/07/CONS e del relativo bando di gara) include una serie di condizioni e obblighi specifici in capo ai titolari dei diritti d'uso dello spettro che sono stati mantenuti nell'autorizzazione delle precedenti istanze di *trading* e di proroga.
18. Il *Codice* disciplina all'art. 64 il *trading* delle frequenze, prevedendo che l'Autorità, nel formulare il proprio parere al MIMIT, valuti che non vi siano distorsioni della concorrenza, sentendo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Il comma 4, dell'art. 64, prevede che il Ministero possa apporre all'autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte dall'Autorità e che in caso di spettro radio armonizzato, i trasferimenti debbano rispettare tale uso armonizzato.
19. Il *Codice* disciplina invece la proroga dei diritti d'uso all'art. 62: il comma 2 delinea i criteri a cui attenersi nel decidere in merito ad un'istanza di proroga, mentre il comma 3 stabilisce che la proroga può essere concessa, per un periodo fino a venti



anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori, la cui congruità viene valutata d'intesa dal Ministero e dall'Autorità, anche in relazione alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi autorizzatori. Il successivo comma 6 prevede che la durata dei diritti d'uso possa essere adeguata a garantire la simultaneità della scadenza dei diritti in una o più bande.

20. L'Autorità, in virtù delle suddette norme del *Codice*, nonché di quanto previsto dalla legge istitutiva e dalle altre disposizioni comunitarie, è tenuta quindi ad effettuare una valutazione degli effetti dell'istanza presentata, concernente sia il trasferimento che la proroga dei diritti d'uso in esame, in particolare in termini di utilizzo effettivo ed efficiente dello spettro, conseguimento di obiettivi di interesse generale, diffusione di servizi *wireless* a banda larga e ultra-larga, nonché di promozione della concorrenza, sviluppo del mercato e benefici per gli utenti. Nel seguito si esporranno le valutazioni dell'Autorità, anche alla luce del parere dell'AGCM.
21. Per quanto concerne il trasferimento dei diritti d'uso delle frequenze in oggetto, nella banda 3.4-3.6 GHz, occorre considerare, come da prassi, la posizione in particolare della società acquirente nei mercati di riferimento relativi ai servizi forniti attraverso i diritti d'uso in questione. Allo scopo, si può fare riferimento, come descritto in seguito, alla distribuzione delle risorse spettrali e ai dati più aggiornati dell'Osservatorio sulle Comunicazioni dell'Autorità.
22. Per quanto riguarda la proroga dei diritti d'uso in esame, come noto, la delibera n. 183/18/CONS, adottata a valle di un procedimento di consultazione pubblica, ha ampiamente esaminato e disciplinato il tema in questione, determinandone le relative condizioni di autorizzazione ai fini dell'uso efficiente dello spettro che costituiscono quindi il necessario riferimento anche per il procedimento in oggetto. Tali condizioni sono state confermate anche nella delibera n. 66/22/CONS, relativa ad un caso simile, e peraltro più esteso del presente, di proroga e trasferimento di frequenze nella medesima banda 3.4-3.6 GHz.
23. Alla luce di tali consolidate previsioni, concernenti la proroga delle frequenze in questione, si richiama anche il riferimento alla "*esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi autorizzatori*" di cui al comma 3, dell'articolo 62, del *Codice*, così come il monito ad assicurare "*la prevedibilità e la coerenza in materia di rilascio, rinnovo, modifica, restrizione e revoca dei diritti d'uso dello spettro radio*" di cui al comma 2, *lett. c*), dell'articolo 58 del *Codice*. Tali previsioni, sostanziandosi in una omogeneità di metodo e criteri, non escludono, in ogni caso, la necessità di valutare le circostanze che ricorrono in concreto nel caso di specie, effettuando, secondo un approccio "caso per caso", le ulteriori necessarie attività di competenza



dell'Amministrazione, inclusive della valutazione di congruità prevista per i Piani tecnico finanziari.

3. Le valutazioni dell'Autorità

24. L'Autorità deve valutare l'istanza di OPNET, concernente il *trading* e la proroga, ponderando l'effetto complessivo dell'operazione proposta, in relazione, da un lato, all'uso efficiente della banda in esame, e dall'altro alle condizioni della concorrenza nel mercato, anche alla luce dell'evoluzione tecnologica e degli investimenti programmati, con specifico riguardo al dispiegamento della rete, tenuto anche conto della specificità del caso in esame. Ciò, con una valutazione dell'impatto competitivo del combinato trasferimento-proroga, anche in quanto l'istanza complessiva risulta condizionata all'ottenimento di entrambi i tipi di autorizzazione.
25. In particolare, considerata la tipologia di servizi forniti dalla società acquirente, rileva esaminare la posizione di OPNET nei mercati dei servizi di accesso su rete fissa, nel cui perimetro, come noto, rientrano i servizi di accesso forniti attraverso le tecnologie *Fixed Wireless Access* (FWA), oltre a quelle in rame e fibra ottica.
26. Sotto il profilo competitivo, e considerando l'ambito nazionale, in quanto sia l'operatore acquirente OPNET che i concorrenti in banda offrono servizi su tale scala geografica, si osserva innanzitutto che la società OPNET è un operatore *wholesale*, da poco presente sul mercato in tale forma, per fornire servizi di accesso all'ingrosso su rete *wireless* fissa a banda ultra-larga, ampliando quindi la platea di tali operatori *wholesale* e la relativa offerta, con potenziale impatto positivo sul mercato a livello di offerte *retail*. Si rileva poi che, all'interno del gruppo industriale di OPNET, sono presenti anche società che offrono servizi FWA *retail*. Al fine, i dati ultimi dell'Osservatorio sulle Comunicazioni dell'Autorità (n. 1/2023) evidenziano al dicembre 2022, nel mercato dei servizi di accesso alla rete fissa a banda larga ed ultra-larga, forniti attraverso le tecnologie xDSL, fibra ottica e *wireless* fisse, con estensione geografica nazionale, tra cui rientra anche il FWA, una quota di mercato riconducibile alla società acquirente OPNET, nello specifico relativa ad un soggetto che opera attraverso il marchio *retail* di Tiscali⁵, facente parte del proprio gruppo industriale, pari al 4,2%, ovvero pari al 4,5% in caso di accessi *broadband* e *ultra broadband*, con una quota del 29,8% degli accessi FWA. Ciò indica una quota di mercato relativa agli accessi diretti complessivi di molto inferiore a quella degli altri operatori, tra cui in primis TIM (41,7%), poi Vodafone

⁵ Tali valori per Tiscali, a seguito della fusione intervenuta a partire dal 1° agosto 2022, come indicato nell'Osservatorio, includono anche la quota in precedenza attribuita a Linkem, che ora fornisce i propri servizi mediante la rete di OPNET.



- (16,3%), Wind Tre (14,2%) e Fastweb (14,1%); una differenziazione analoga si avrebbe anche ove considerati i soli accessi *broadband* e *ultra-broadband*. Neanche un ipotetico trasferimento a OPNET dell'intera quota di mercato di EOLO nella Valle d'Aosta appare poter conferire a OPNET alcun particolare rafforzamento. L'operatore in questione non detiene pertanto nel mercato considerato una forza tale da prospettare effetti distorsivi delle dinamiche competitive.
27. Peraltro, in base a quanto dichiarato dalle società interessate dall'accordo, l'operazione in parola non appare determinare neanche in Valle d'Aosta una riduzione del numero di operatori concorrenti, in quanto EOLO potrà continuare ad assicurare l'offerta di servizi di connettività su rete fissa in detta Regione, per quanto riguarda i propri clienti esistenti, inizialmente mediante il suddetto accordo di accesso *wholesale* con OPNET e successivamente attraverso l'uso di altre soluzioni di accesso (su altre bande di frequenza o altre tipologie di rete disponibili, anche mediante accordi *wholesale*). Inoltre, anche qualora EOLO, al termine del periodo transitorio, dovesse cessare completamente l'offerta *retail*, rimarrebbero sempre nella regione, oltre a OPNET, che è comunque già presente con una dotazione frequenziale inferiore, due altri concorrenti verticalmente integrati come Fastweb e TIM, ponendo a tre il numero minimo di concorrenti nella regione Valle d'Aosta. Poiché OPNET è divenuto un operatore con una offerta *wholesale*, inoltre, ciò non può che comportare il potenziale aumento del numero degli operatori con offerta *retail*, potendo OPNET offrire servizi all'ingrosso a terzi oltre che a società *retail* del proprio gruppo.
28. Sempre in chiave competitiva, si osserva che uno dei fattori produttivi per la definizione delle strategie di *business* da parte degli operatori è rappresentato dalla dotazione di risorse frequenziali su cui poter far leva per l'offerta dei propri servizi *wireless*. A tal riguardo si osserva che OPNET nella regione Valle d'Aosta aumenterebbe la dotazione frequenziale, ma rimanendo sostanzialmente sotto al suddetto *cap* frequenziale di 100 MHz, ed uniformerebbe la propria dotazione a quella delle altre regioni. Inoltre, su base nazionale, le frequenze oggetto dell'accordo sono del tutto residuali rispetto alla totalità delle frequenze assegnate nella banda di cui trattasi. Infatti, OPNET ad oggi dispone nella banda 3.4-3.6 GHz di diritti d'uso che corrispondono a 60 MHz in quasi tutte le aree di estensione geografica di detti diritti, ad eccezione dell'area in esame (Regione Valle d'Aosta) e della Provincia autonoma di Bolzano, in cui la dotazione corrisponde a 20 MHz. La dotazione spettrale media su scala nazionale (sia generale che normalizzata per popolazione) della società nella porzione 3.4-3.6 GHz, attualmente di poco inferiore a 60 MHz, a valle del trasferimento rimarrebbe sempre nello stesso intorno, con variazione poco più che decimale.




29. Contestualmente al trasferimento di frequenze, OPNET chiede la proroga al 31 dicembre 2029 dei diritti d'uso in banda 3.4-3.6 GHz che acquista da EOLO in virtù dell'accordo. Tanto considerato, si osserva che l'Autorità ha già valutato favorevolmente, dapprima con la delibera n. 183/18/CONS, e poi con la delibera n. 66/22/CONS, la possibilità di prorogare le frequenze degli operatori in tale banda e in particolare di quelle nella titolarità di OPNET. Ciò sulla base di un quadro e di un contesto di sviluppo del mercato che, da un esame della nuova istanza, non appare sostanzialmente variato. OPNET detiene già 20 MHz nella Regione in oggetto, e la proroga richiesta, a valle del trasferimento, rappresenta un ulteriore passaggio verso il "completamento" della dotazione frequenziale di OPNET in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, con vantaggi dal punto di vista dell'uso efficiente dello spettro, dell'uniformità di gestione dei servizi e della clientela sul territorio nazionale, nonché delle scadenze dei diritti d'uso nella banda. Non appaiono, dunque, sussistere ostacoli di carattere regolamentare e/o competitivo che potrebbero presentarsi a seguito dell'eventuale proroga dei diritti d'uso in esame, né l'operazione appare porre questioni di concentrazione o accaparramento anti-competitivo delle risorse spettrali, né altre criticità di ordine concorrenziale o in relazione allo sviluppo del mercato.
30. Non si rilevano inoltre vincoli concorrenziali tali da incidere sulle valutazioni effettuate o disposizioni regolamentari o misure previste dal *Codice* che influiscano sul mercato dei servizi nella banda in esame nel periodo di tempo a cui la proroga si riferisce e che riguardino l'uso di tali frequenze.
31. Al pari di quanto disciplinato sinora per la stessa banda nel resto del Paese, si ritiene fondamentale continuare il processo di riorganizzazione (*reshuffling*) frequenziale e geografica della banda in questione 3.4-3.6 GHz, in coerenza sia con la delibera n. 183/18/CONS, che successivamente con la delibera n. 66/22/CONS. L'autorizzazione al trasferimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 3.4-3.6 GHz da EOLO a OPNET e alla proroga di tali diritti, appare infatti anche funzionale all'obiettivo prioritario concernente la garanzia di un uso efficiente dello spettro radio. In altri termini, l'operazione in questione potrebbe portare ad avere anche in Valle d'Aosta uno scenario di frequenze contigue per tutti gli operatori assegnatari, consentendo di migliorare la dinamica competitiva e dispiegare pienamente i benefici della tecnologia 5G. Ciò in maniera strutturale, avendo come beneficiari non solo il soggetto acquirente ma anche altri operatori del mercato.
32. Con riguardo infine alla valutazione, ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del *Codice*, della congruità del Piano tecnico finanziario presentato dall'operatore acquirente ai fini dell'autorizzazione alla proroga dei diritti d'uso delle frequenze in questione, si rileva che, secondo quanto specificato dalla stessa Società, il Piano oggi



presentato si pone in continuità con quello presentato nel 2017, all'atto di richiedere la proroga dei primi diritti d'uso in banda 3.4-3.6 GHz; tale Piano è già quindi stato ritenuto congruo con delibera n. 183/18/CONS. L'estensione alla Regione Valle d'Aosta, utilizzando una quantità di frequenze superiore (da 20 a 60 MHz) è quindi un naturale completamento, nella direzione di uso efficiente dello spettro, [REDACTED]. In particolare, con l'odierno Piano, la società fornisce un aggiornamento del proprio programma di sviluppo fino al 2029 focalizzato sulla Regione Valle d'Aosta, anche alla luce delle modificazioni societarie intercorse, che la vedono operare ora sul mercato *wholesale*.

33. Ciò appare coerente con l'obiettivo di assicurare la fornitura e la continuità dei servizi *wireless broadband* e favorire la più ampia diffusione della banda larga e ultra-larga, a beneficio dei consumatori nel loro complesso ed in maniera quanto più uniforme sul territorio nazionale, in linea con quanto previsto dal *Codice*.
34. Tanto considerato, l'Autorità ritiene, per quanto di propria competenza, il Piano tecnico finanziario oggi presentato congruo ai fini della richiesta di autorizzazione alla proroga dei diritti d'uso in esame.
35. Ciò stabilito, è comunque necessario prevedere per il caso in esame alcune misure regolamentari a corredo dell'autorizzazione, come di seguito indicato, in linea con quanto già disposto con le delibere n. 183/18/CONS e n. 66/22/CONS.
36. Come la stessa OPNET nell'istanza si è impegnata a fare, occorre innanzitutto procedere, anche nella Valle d'Aosta, a una operazione di deframmentazione frequenziale della banda, per consentire nel più breve tempo a tutti i soggetti assegnatari di banda 3.4-3-6 GHz di disporre di blocchi adiacenti, oltre che omogenei ove possibile tra le diverse aree, garantendo per tutti un uso più efficiente della banda per la fornitura di servizi 5G e quindi un assetto competitivo più bilanciato. Tale operazione di riassetto dovrà riguardare tutti gli operatori e le relative dotazioni spettrali assegnate in tale banda nell'area geografica in questione, eventualmente concordandone i passaggi con il MIMIT. Pertanto, anche il raggiungimento della contiguità spettrale delle dotazioni degli operatori in banda rappresenta un obiettivo e una condizione per la concessione della proroga.
37. In merito alla questione dei contributi per l'uso ottimale delle frequenze, si ritiene proporzionato e non discriminatorio che questi siano calcolati con le stesse modalità già stabilite per tale banda con la delibera n. 183/18/CONS, in maniera proporzionata alla quantità di spettro dei diritti d'uso, alla durata e all'area di estensione geografica degli stessi.
38. Con riferimento, poi, alla richiesta di OPNET di utilizzare temporaneamente, al più tardi fino al 30 giugno 2024, le frequenze in questione [REDACTED]



- ██████████, secondo quanto previsto dall'accordo per esigenze temporanee di gestione dell'utenza di EOLO, nelle more del completamento del già avviato processo di migrazione di tale clientela, si ritiene che, per quanto riguarda le competenze dell'Autorità, tale possibilità possa essere accolta, salve le verifiche di competenza del MIMIT, con le seguenti precisazioni.
39. Le precedenti proroghe nelle altre aree geografiche del Paese sono state autorizzate al fine di permettere, a valle dell'originaria scadenza, l'introduzione in tale banda del 5G, nel rispetto delle norme tecniche previste dal PNRF e della conformità degli apparati. Nel confermare tale condizione anche nel caso in oggetto, si prende innanzitutto atto del fatto che, nell'istanza presentata, gli apparati utilizzati dal cedente e di cui è prevista la dismissione al termine del transitorio sono dichiarati compatibili con la trama 5G *New Radio* variante 2, come da Raccomandazione ECC (20)03, e che pertanto, in principio, non appaiono essere di ostacolo all'implementazione del 5G da parte degli altri utilizzatori, incluso OPNET stessa. Si ritiene pertanto che al termine del periodo transitorio, da intendersi, per quanto sopra esposto, non procrastinabile, le reti in uso nella Regione dovranno operare nel rispetto delle condizioni tecniche armonizzate definite per il 5G e dovrà essere attuato senza indugio il Piano previsto di deframmentazione. In ogni caso è responsabilità di OPNET, quale nuovo titolare dei diritti d'uso, ove sarà in tal senso autorizzato, se del caso regolando contrattualmente con il cedente EOLO la fattispecie, assicurarsi di non arrecare, mediante il predetto utilizzo temporaneo, interferenze agli altri utilizzatori dello spettro autorizzati in banda e in banda adiacente.
 40. OPNET dovrà quindi notificare al Ministero e all'Autorità il completamento della predetta fase transitoria nonché il successivo completamento del Piano di *reshuffling*.
 41. Infine, si evidenzia che il presente provvedimento disciplina la gestione dei diritti d'uso delle frequenze senza pregiudicare le ulteriori competenze dell'Autorità in materia di tutela dell'utenza. Riguardo all'utenza di EOLO che, secondo quanto indicato nell'istanza, sarà gestita senza soluzione di continuità rispetto alla scadenza originaria dei diritti d'uso, si osserva in ogni caso che nella fattispecie EOLO, una volta autorizzato l'accordo in esame, si troverà per un periodo transitorio nella condizione di essere fornitore di servizi ██████████
██████████, attraverso l'accordo. Dovranno quindi essere previste da parte di EOLO misure a tutela degli utenti interessati e fornite informazioni ai fini della trasparenza delle condizioni e delle modalità di erogazione del servizio, garantendo la qualità dei servizi forniti per tutta la durata del predetto periodo. Ciò, con riserva da parte dell'Autorità comunque di intervenire successivamente, ove necessario,



nell'ambito delle proprie competenze, su ulteriori aspetti in tale materia, in particolare relativamente alla menzionata migrazione/cessazione della clientela.

4. Il parere dell'AGCM ai sensi dell'art. 64, comma 3, del Codice

42. Sulle valutazioni sin qui espresse, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del *Codice*, ha richiesto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di esprimere il proprio parere in relazione ai profili di competenza.
43. Nel merito, l'AGCM, nella sua riunione del 28 giugno 2023, ha formulato le seguenti osservazioni e valutazioni, contenute nel parere n. S4701, trasmesso all'Autorità e pervenuto in data 5 luglio 2023.
44. Nel suddetto parere l'AGCM ha fornito il proprio inquadramento del caso in esame e le proprie valutazioni relative alle conseguenze sulla concorrenza di tale operazione, anche utilizzando i dati dell'Osservatorio dell'Autorità, confermando pienamente il quadro e le valutazioni di cui sopra dell'Autorità.
45. In particolare, l'AGCM, dopo una breve sintesi dell'operazione, ha osservato che i mercati del prodotto interessati al trasferimento di frequenze in esame sono: i) il mercato dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa a banda larga e ultra-larga, inclusa la tecnologia FWA; ii) il mercato dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio su rete fissa a banda larga e ultra-larga.
46. Al fine, l'AGCM ha rimarcato di aver definito i due suddetti mercati, sotto il profilo geografico, come aventi un'estensione coincidente col territorio nazionale. In particolare, ha evidenziato come il mercato dei servizi di accesso all'ingrosso sia caratterizzato, sulla generalità del territorio nazionale, da una posizione dominante da parte di TIM S.p.A., unico operatore dotato di un'infrastruttura di rete che copre l'intero territorio nazionale. Il mercato dei servizi al dettaglio, analogamente, ha anch'esso dimensione nazionale. Infatti, la struttura del mercato a monte, da cui derivano gli obblighi regolamentari in capo a TIM S.p.A., tende a uniformare a livello nazionale le condizioni di approvvigionamento dell'accesso alla rete e, dunque, armonizza una parte rilevante dei costi degli operatori attivi nel mercato a valle, che tendono ad offrire servizi al dettaglio su tutto il territorio nazionale, anche al fine di ottimizzare la propria competitività.
47. Secondo l'AGCM, l'operazione in esame non dà, quindi, luogo a criticità concorrenziali per quanto attiene al mercato dei servizi all'ingrosso, mentre rispetto al mercato dei servizi al dettaglio, OPNET è presente con una quota del 4,5% di linee attive a banda larga e ultra-larga (dati Osservatorio AGCOM n. 1/2023), operando mediante il marchio Tiscali. La quota di mercato è, quindi, molto inferiore a quella di altri operatori di maggiori dimensioni, come già sopra specificato. Nel caso di specie, l'AGCM evidenzia anche che l'operazione si svolge limitatamente



alla Regione Valle d'Aosta e pur volendo restringere l'analisi a tale ambito territoriale, l'operazione non determina una riduzione dei concorrenti presenti, in quanto la società EOLO potrà continuare ad essere attiva nell'offerta di servizi di connettività.

48. Anche per quanto concerne la proroga dei diritti d'uso in esame, l'AGCM evidenzia come questa sia in linea con quanto disposto dalla delibera dell'Autorità n. 66/22/CONS, che ha uniformato le scadenze dei diritti d'uso in banda 3.4-3.6 GHz degli assegnatari richiedenti al 31 dicembre 2029, su tutto il territorio nazionale, ad eccezione proprio del blocco in esame in Valle d'Aosta (assegnato a EOLO) e di uno nella Provincia autonoma di Bolzano (assegnato a Brennercom S.p.A.).
49. Ciò posto, l'AGCM conclude, ritenendo che *“l'acquisizione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.4-3.6 GHz dalla società Eolo S.p.A. alla società OpNet S.p.A. nella Regione Valle d'Aosta e contestuale proroga al 31 dicembre 2029 dei diritti d'uso oggetto di trasferimento non risulta idonea ad alterare la concorrenza nei mercati interessati, in quanto sono presenti operatori attivi di maggiore dimensione competitiva”*.

5. Conclusioni

50. In relazione all'istanza formulata dalla società OPNET, l'Autorità, acquisito il parere dell'AGCM, ritiene quindi di esprimere un parere favorevole, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 64 del *Codice*, all'autorizzazione al *trading* delle frequenze in banda 3.4-3.6 GHz nella direzione da EOLO ad OPNET, come richiesto da quest'ultima, ritenendo che non vi siano distorsioni della concorrenza in conseguenza del trasferimento in esame.
51. L'Autorità, per quanto sopra, altresì, esprime anche un parere favorevole, ai sensi dell'articolo 62, del *Codice*, all'autorizzazione alla proroga al 31 dicembre 2029 dei diritti d'uso che passano, ove autorizzato il *trading*, nella titolarità di OPNET.
52. I predetti pareri, in linea con quanto previsto dalla delibera n. 183/18/CONS, sono formulati, come precedentemente descritto, alle condizioni di seguito riassunte.

5.1. Riepilogo delle misure previste ai fini dell'autorizzazione della proroga e del trading in oggetto

53. La proroga dei diritti d'uso in oggetto, come pure il trasferimento, è da intendersi riferita a un blocco di 40 MHz (2x20 MHz), ampiezza conforme alle nuove specifiche tecniche 3GPP, con restituzione allo Stato dei 2 MHz eccedenti, al più tardi alla scadenza originaria dei diritti d'uso del 30 giugno 2023, senza oneri per lo stesso.



54. Fino alla nuova scadenza dei diritti d'uso in oggetto restano fermi i vigenti obblighi tecnici e giuridici definiti nell'ambito della procedura di assegnazione dei diritti d'uso, ivi inclusi gli obblighi relativi all'uso/conformità degli apparati⁶, gli obblighi di coordinamento tra operatori che utilizzano blocchi adiacenti, nonché l'obbligo di copertura di cui all'art. 9 della delibera n. 209/07/CONS. Questi ultimi potranno essere assolti anche mediante ricorso alle nuove tecnologie. Gli operatori sono tenuti a comunicare all'Autorità e al MIMIT ogni eventuale *refarming* tecnologico delle frequenze rispetto alle condizioni previste e tali cambiamenti dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.
55. L'operatore beneficiario della proroga è, inoltre, tenuto ad adottare, per i diritti d'uso delle frequenze di cui è richiesta la proroga, tutte le misure di mitigazione delle interferenze e coordinamento dell'uso dello spettro radio necessarie ad evitare interferenze nocive, ivi inclusi l'utilizzo di blocchi di frequenza in modalità c.d. "ristretta" o con eventuale banda di guardia, nonché l'implementazione di specifici parametri di sincronizzazione, previsti da norme di armonizzazione, regolamenti tecnico nazionali, o eventualmente imposti dall'Amministrazione in linea con le *best practice* internazionali, anche funzionali alla coesistenza con i sistemi in banda adiacente e allo sviluppo dei sistemi 5G.
56. L'operatore beneficiario della proroga è, in particolare, tenuto ad applicare le norme di armonizzazione e i parametri di impiego relativi agli standard 5G con canalizzazioni TDD, in funzione di adeguamento alla decisione n. 2008/411/EC della Commissione europea come da ultimo emendata dalla decisione (UE) 2019/235 del 24 gennaio 2019, recante aggiornamento delle condizioni tecniche applicabili alla banda di frequenze 3.4-3.8 GHz, allo scopo di permettere l'introduzione del 5G. Lo stesso è tenuto, altresì, ad implementare ogni eventuale misura di coesistenza necessaria ai fini dello sviluppo dei sistemi 5G o alla coesistenza tra diverse tecnologie, sia in banda che in banda adiacente.
57. Gli obblighi di cui sopra sono validi per l'intera durata dei titoli e funzionali alla fornitura del servizio commerciale al pubblico.
58. In merito alle altre condizioni associate ai diritti d'uso e con specifico riferimento ai contributi, essi sono confermati in aderenza a quanto già stabilito per tale banda con la delibera n. 183/18/CONS. L'eventuale rivalutazione monetaria dei contributi e le modalità di corresponsione sono fissate dal MIMIT. Lo stesso MIMIT verifica la

⁶ Che sono oggi normati dalla nuova direttiva 2014/53/UE.



possibilità di applicare gli sconti previsti dalla delibera n. 183/18/CONS⁷ a favore di quegli operatori che, mediante operazioni di *trading*, favoriscono la deframmentazione spettrale.

59. Tenuto conto di quanto già disciplinato e realizzato in tema di deframmentazione della banda in questione, il MIMIT, su proposta delle parti autorizza, o in mancanza definisce d'ufficio, anche per l'area geografica in questione, un Piano di riorganizzazione, per ottenere un uso complessivamente più efficiente della banda 3.4-3.6 GHz. I costi di tale attività sono a carico, proporzionalmente, degli stessi operatori. Il Piano tiene conto del periodo transitorio relativo al mantenimento dell'infrastruttura esistente di EOLO.
60. Il beneficiario della proroga invia al MIMIT e all'Autorità, con cadenza annuale, l'aggiornamento della documentazione già presentata ai fini del rilascio dei diritti d'uso e della proroga di cui al presente provvedimento, dando evidenza, in coerenza con la struttura del Piano tecnico finanziario presentato, delle tecnologie adoperate, della distribuzione dei siti radio e delle antenne, delle architetture di rete utilizzate, nonché della copertura raggiunta e degli investimenti effettuati.
61. Il beneficiario della proroga può utilizzare, fino al massimo al 30 giugno 2024, le frequenze oggetto di cessione e proroga [REDACTED] secondo quanto indicato nell'istanza. OPNET assicura in ogni caso l'assenza di interferenze nocive in banda e fuori banda, o impedimenti allo sviluppo del 5G degli altri operatori autorizzati, in relazione al predetto utilizzo transitorio, adeguando successivamente l'utilizzo a quello previsto per la banda. OPNET si adegua senza indugio al Piano di riorganizzazione della banda al termine di tale periodo transitorio, notificando all'Autorità e al MIMIT il completamento dello stesso.
62. La gestione dei clienti avviene nel rispetto delle norme a tutela dell'utenza. In particolare, nel suddetto periodo transitorio, EOLO dovrà prevedere idonee misure a tutela degli utenti interessati, fornendo informazioni ai fini della trasparenza delle condizioni e delle modalità di erogazione del servizio, garantendo la qualità dei servizi forniti. L'Autorità si riserva ogni intervento necessario a tale riguardo, precisando che il presente provvedimento disciplina gli aspetti relativi alla gestione dei diritti d'uso delle frequenze.

⁷ Tale delibera prevede infatti che “i gestori che realizzino un accordo di trading, che consenta di ottenere una deframmentazione geografica, possano ottenere uno sconto, attivabile dal MISE, dei contributi relativi al lotto scambiato, proporzionato all'area di estensione geografica che viene accorpata a seguito di un trasferimento e alle frequenze del lotto, per il periodo applicabile nell'ambito della proroga, fino a un massimo del 10%.”



UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

di esprimere, in merito all'istanza presentata dall'operatore OpNet S.p.A. di cui in premessa, allo stato degli atti e per quanto di competenza, il proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del *Codice* al trasferimento dei diritti d'uso in questione in banda 3.4-3.6 GHz, e la propria intesa, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del *Codice*, in merito all'autorizzazione della proroga dei diritti d'uso nella stessa banda, nei limiti, alle condizioni e per le ragioni descritte nel presente provvedimento.

La presente delibera è notificata al MIMIT e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 26 luglio 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba